

Studio Tributario e Societario



I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Il trattamento contabile e fiscale
degli oneri accessori per l'acquisto
di partecipazioni

Il trattamento contabile e fiscale degli oneri accessori per l'acquisto di partecipazioni

Il caso

Una società, nell'ambito di un'operazione di acquisto di partecipazioni, ha sostenuto oneri accessori ("costi di transazione") imputati a conto economico relativi a:

- due diligence sulla società *target*, finalizzata alla verifica dell'esistenza di passività potenziali connesse a criticità legali, fiscali, contabili, finanziarie e operative;
- predisposizione di contratti e documenti necessari al perfezionamento dell'operazione (spese notarili, compensi professionali, legali, etc.);
- provvigione agli intermediari che hanno individuato l'entità *target* potenzialmente acquistabile.

Ciò posto, saranno nel seguito analizzati i profili contabili (in una prospettiva sia IAS/IFRS sia OIC) e fiscali relativi a tali oneri.

La soluzione

Dal punto di vista **contabile**, ferma restando una certa diversità di approccio nei due sistemi di regole (internazionale e nazionale), può verificarsi che gli oneri sostenuti per l'acquisto di partecipazioni siano imputati direttamente al conto economico nell'esercizio di sostenimento. In tal caso, dal punto di vista **fiscale**, si ritengono applicabili il cd. principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83, c. 1, TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, e il cd. principio di "presa diretta" ai fini dell'IRAP.

Considerazioni

Profili contabili

Nel sistema IAS/IFRS, ai fini della ricostruzione del trattamento contabile degli oneri accessori sostenuti per l'acquisto di partecipazioni, occorre distinguere tra partecipazioni non qualificate e partecipazioni qualificate.

Per le prime trovano applicazione le disposizioni a cui sono soggette le altre attività finanziarie non valutabili al costo ammortizzato, in base alle quali l'IFRS 9 impone la valutazione con il criterio Fair Value to Profit or Loss (FVTPL) e l'attribuzione diretta dei costi di transazione sostenuti per il loro acquisto al conto economico nell'esercizio di sostenimento, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 5.1.1. Questo trattamento è derogabile soltanto se ci si avvale della facoltà – del tutto libera – prevista al par. 4.1.4 dell'IFRS 9 che consente, al momento della rilevazione iniziale delle partecipazioni, di optare, con riguardo a "*particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero altrimenti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio*", per la presentazione delle variazioni successive del *fair value* (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo (c.d. opzione del FVTOCI). In tal caso, il richiamato par. 5.1.1 dell'IFRS 9 prevede la capitalizzazione dei costi di transazione all'acquisto della partecipazione a incremento del valore della stessa e l'eventuale storno al patrimonio al momento della prima valutazione, qualora il *fair value* della partecipazione non si sia incrementato in modo sufficiente a garantirne il "recupero".

Più complessa è la definizione del trattamento contabile applicabile ai costi di transazione relativi all'acquisto di partecipazioni qualificate. Nel bilancio consolidato, almeno per le partecipazioni di controllo che sono oggetto di consolidamento integrale, l'IFRS 3 stabilisce che tali costi debbano essere addebitati al conto economico nello stesso esercizio nel quale si verifica il loro sostenimento. La *ratio* di questo trattamento è spiegata nel paragrafo BC366 delle *Basis for Conclusions* del principio, nel quale si afferma che i costi di transazione sostenuti nell'ambito di un'operazione

straordinaria non sono considerati come parte dello scambio effettivo tra acquirente e venditore, ma rappresentano, invece, il corrispettivo pagato dall'acquirente a fronte di servizi ricevuti da soggetti terzi.

Nel bilancio separato, che per i soggetti IAS *adopter* coincide di regola con il bilancio d'esercizio, lo IAS 27, "*Separate Financial Statements*", ammette per la valutazione delle partecipazioni qualificate una delle seguenti opzioni alternative:

- 1) costo;
- 2) fair value ex IFRS 9;
- 3) metodo del patrimonio netto.

Nel caso di valutazione ex IFRS 9 vale quanto già ricostruito per le partecipazioni non qualificate. Invece, per le partecipazioni valutate al costo o con il metodo del patrimonio netto, non essendoci disposizioni specifiche, il trattamento contabile va ricostruito in via interpretativa.

Il Discussion Paper "*Separate Financial Statements*" pubblicato congiuntamente dall'OIC e dall'EFRAG nell'agosto del 2014 contempla tra le alternative definibili in via interpretativa sia la capitalizzazione (in analogia con quanto previsto dall'IFRS 9 per altri strumenti finanziari non valutati FVTPL), sia l'imputazione diretta al conto economico (in analogia a quanto disposto dall'IFRS 3 nel consolidato). La prassi prevalente sembra orientata verso la soluzione di capitalizzare. Ne deriva, ad ogni modo, che l'attribuzione al conto economico o la capitalizzazione degli oneri accessori viene a dipendere dalle *policy* contabili adottate dagli amministratori.

Sul fronte dei principi contabili nazionali l'OIC 21 "Partecipazioni", in accordo con quanto previsto dal codice civile, prevede in linea generale la capitalizzazione degli oneri accessori nel valore della partecipazione. Il paragrafo 6, dopo aver affermato che sono sicuramente parte del valore della partecipazione i costi direttamente imputabili (quali i costi di intermediazione bancaria, le commissioni, le spese e le imposte), prevede che "possono" essere inclusi tra i costi accessori anche i costi di consulenza e gli studi di convenienza all'acquisto, quando però, dovrebbe intendersi, siano comunque riferibili (anche in via indiretta) alla partecipazione oggetto di valutazione. La capitalizzazione di quest'ultima tipologia di oneri accessori, quindi, appare comunque subordinata ad una verifica da parte degli amministratori.

Non è del tutto chiaro, inoltre, quale debba essere il trattamento dei costi accessori di cui non vi sia certezza di recupero al momento della rilevazione iniziale della partecipazione. Fermo restando che debbano essere attribuiti al conto economico, non si capisce in particolare se debbano essere qualificati come vere e proprie svalutazioni (anche se rilevate al momento di effettuazione dell'investimento) o se come normali costi di esercizio.

In definitiva, anche nel sistema contabile nazionale non può escludersi che costi sostenuti nell'ambito di operazioni di investimento siano spesati al conto economico in quanto di incerta riferibilità alle partecipazioni effettivamente acquisite o di incerto recupero.

Profili fiscali

Definito il trattamento contabile, si ritiene che la determinazione dell'imponibile debba prevedere il riconoscimento della rappresentazione di bilancio - improntata al principio di prevalenza della sostanza sulla forma - tanto ai fini IRES (in derivazione rafforzata secondo l'art. 83, c. 1, del TUIR)¹ quanto ai fini IRAP (per il principio di "presa diretta" contenuto nel d.lgs. n. 446/1997).

Se, ai fini del tributo regionale, dall'applicazione del principio di "presa diretta" deriva indiscutibilmente il riconoscimento della contabilizzazione "sostanziale", concettualizzata nelle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni di bilancio²), qualche riflessione è invece opportuna in tema di imposte sui redditi, laddove il DM 1° aprile 2009, n. 48:

- in via generale, conferma la valenza fiscale del principio di derivazione rafforzata (quale "dimensione fiscale" del principio di prevalenza della sostanza sulla forma), disattivando, a tal fine, ogni disposizione di determinazione del reddito "*che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi*" al predetto approccio contabile sostanziale (art. 2, c. 1)

¹ Il riferimento è ai soggetti OIC *adopter*, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., e ai soggetti IAS *adopter*.

² Si veda anche art. 5, c. 5, del d.lgs n. 446/1997.

ma

- con preciso riferimento alle operazioni su partecipazioni, prevede l'applicazione di un regime fiscale basato "sulla base della natura giuridica delle operazioni" stesse (art. 3, c. 3).

Si pone la questione circa la possibilità di trattare la fattispecie con le regole di derivazione³ e, in assenza di specifiche disposizioni, la derivazione rafforzata è il "naturale" ambito interpretativo da considerare; tuttavia, trattandosi di un'operazione connessa al trasferimento di una partecipazione, si può avere il dubbio che il rinvio normativo alla "*natura giuridica delle operazioni*" del citato art. 3, c. 3, possa avere una "*magnitudo*" tale da riqualificare non solo la specifica operazione di acquisto di partecipazioni, ma, altresì, attrarre al regime "giuridico-formale" anche quelle accessorie e, dunque, condizionare il trattamento fiscale dei costi di transazione.

Invero, la disposizione dell'art. 3 è riferibile solo alle operazioni che contemplano il trasferimento, totale o parziale, dei diritti connessi alle partecipazioni⁴, per le quali la relazione di accompagnamento al DM n. 48 chiarisce come la volontà del Legislatore sia quella di valorizzare non i "*criteri di derecognition ma la nozione giuridica di realizzo ordinariamente applicabile ai soggetti non IAS*".

La stessa relazione spiega che si tratta di un'eccezione al riconoscimento, in derivazione, dei "*criteri di "recognition" e di "derecognition" previsti dagli IAS*"; così, mentre normalmente "*per l'impresa che adotta gli IAS la cancellazione dello strumento finanziario dal bilancio avviene nel momento in cui risulti completato il passaggio dei rischi e dei benefici connessi all'attività ceduta*", a nulla rilevando il trasferimento (o meno) della titolarità giuridica dello strumento stesso, diversamente, il trasferimento dei titoli partecipativi assume valenza ai fini tributari secondo criteri di cancellazione/iscrizione (per il dante/avente causa) giuridico-formali.

La disposizione in commento, pur con formulazione non chiarissima, non pregiudica in *toto* il riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni (Qu.I.C.), nonché dei connessi fenomeni di valutazione⁵, ma si limita ad individuare, secondo canoni giuridico-formali, il momento di *derecognition/recognition* di un titolo; pertanto, con riferimento agli elementi quali-classificatori non disattiva la derivazione rafforzata.

Può così sostenersi che per un'operazione di acquisto di partecipazioni si debba sempre dare valenza fiscale alle corrette quali-classificazioni sostanziali di bilancio, anche se non coincidenti con quelle "giuridico-formali", ferma restando la *recognition* del titolo solo al momento del trasferimento della proprietà (se diverso dal momento di rilevazione iniziale previsto dagli IAS/IFRS).

In tale contesto, in cui l'operazione "principale" (acquisto di partecipazione) è assunta in derivazione rafforzata (limitando la "derivazione giuridica" alle sole regole di *recognition/derecognition*), ancor più la contabilizzazione della differente operazione "accessoria" relativa alla rilevazione dei costi di transazione deve assumere - autonomamente - valenza fiscale, riconoscendo ai fini IRES i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (secondo le modalità e le regole sopra ricordate).

Dunque, non sembra possibile assumere il riferimento normativo alla "*natura giuridica delle operazioni*" del più volte citato art. 3, c. 3, anche per l'individuazione del regime fiscale da applicare all'operazione che genera il sostenimento di costi di transazione per l'acquisto di partecipazioni.⁶

Peraltro, anche se così fosse, si tratterebbe di dare autonoma evidenza ai contratti relativi all'acquisizione dei servizi professionali (consulenze, perizie, etc.) dai quali originano i costi di transazione in esame. Ebbene tali costi - talvolta sostenuti indipendentemente dall'esito dell'operazione di acquisto della partecipazione - costituiscono oneri derivanti dall'autonoma acquisizione di fattori produttivi presso soggetti terzi (servizi professionali), per i quali non può che rilevarsi

³ Soluzione che, peraltro, è stata affermata nella recente risposta n. 166/2022 dell'Agenzia delle entrate, concernente una micro-impresa che redige il bilancio in forma abbreviata e che ha imputato a conto economico alcuni costi di transazione e per la quale, quindi, il riferimento è alla cd. derivazione semplice, senza alcun bisogno di "scomodare" la derivazione rafforzata.


⁴Cfr. circolare n. 7/2011 dell'Agenzia delle entrate.

⁵ Cfr. citata circolare n. 7/2011, par. 3.3.

⁶ Tale orientamento - in base al quale nella fattispecie risulta applicabile il principio di derivazione rafforzata - è stato ritenuto corretto anche dall'Agenzia delle entrate in risposta a un interpello del 2021, non reso pubblico, concernente una impresa IAS *adopter* che, peraltro, aveva imputato i costi di transazione a conto economico relativamente a partecipazioni iscritte al costo. Anche in questa risposta, come usualmente accade nelle risposte a interpello, l'Agenzia delle entrate fornisce la propria soluzione fiscale, nel presupposto che risulti corretta la rappresentazione contabile in merito alla quale invece non esplica alcun sindacato.

la diversa matrice contrattuale rispetto al (successivo) acquisto della partecipazione; ne conseguirebbe, comunque, ai fini fiscali (al pari di quanto rilevato a conto economico secondo le descritte regole contabili), una distinta evidenza tra i costi di esercizio che allinea il trattamento fiscale al regime *“individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni”* di cui all’art. 3 del DM n. 48.

Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.